

Gazzetta ufficiale

C 222

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

57° anno

12 luglio 2014

Sommario

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2014/C 222/01	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.7115 — Kuraray/GLSV Business) ⁽¹⁾	1
2014/C 222/02	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.7140 — Sistema/Segezha Pulp and Paper Mill) ⁽¹⁾	1

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

2014/C 222/03	Avviso all'attenzione delle persone oggetto delle misure restrittive previste dalla decisione 2014/145/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione 2014/455/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 753/2014 del Consiglio, concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina	2
---------------	---	---

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

Commissione europea

2014/C 222/04	Tassi di cambio dell'euro	4
---------------	---------------------------------	---

Garante europeo della protezione dei dati

2014/C 222/05	Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad una rete europea di servizi per l'impiego, all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e ad una maggiore integrazione dei mercati del lavoro	5
---------------	--	---

V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione europea

2014/C 222/06	Invito a presentare proposte per la creazione del quadro di partenariato SESAR del programma di lavoro pluriennale 2014 destinato all'assistenza finanziaria nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa (CEF) — settore dei trasporti per il periodo 2014-2020	8
---------------	---	---

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2014/C 222/07	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7329 — SARIA/Teeuwissen/Jagero Ii) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	9
2014/C 222/08	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7308 — Atos/Bull) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	10
2014/C 222/09	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7325 — ICG/KIRKBI/Minimax Viking Group) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	11

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

Rettifiche

2014/C 222/10	Rettifica della decisione del consiglio di amministrazione dell'Europol, del 18 aprile 2014, che modifica la decisione del consiglio di amministrazione dell'Europol del 16 novembre 1999 che adotta le condizioni e le procedure stabilite dall'Europol riguardanti l'imposta sugli stipendi e sugli emolumenti versati al personale dell'Europol a profitto dell'Europol (GU C 211 del 5.7.2014)	12
2014/C 222/11	Rettifica della decisione del consiglio di amministrazione dell'Europol, del 18 aprile 2014, che modifica la decisione del consiglio di amministrazione dell'Europol del 16 novembre 1999 che adotta le condizioni e le procedure stabilite dall'Europol riguardanti l'imposta sugli stipendi e sugli emolumenti versati al personale dell'Europol a profitto dell'Europol (GU C 211 del 5.7.2014)	12

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI
E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.7115 — Kuraray/GLSV Business)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2014/C 222/01)

Il 29 aprile 2014 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32014M7115. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.7140 — Sistema/Segezha Pulp and Paper Mill)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2014/C 222/02)

Il 4 luglio 2014 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32014M7140. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI
E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CONSIGLIO

Avviso all'attenzione delle persone oggetto delle misure restrittive previste dalla decisione 2014/145/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione 2014/455/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 753/2014 del Consiglio, concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

(2014/C 222/03)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone che figurano nell'allegato della decisione 2014/145/PESC del Consiglio⁽¹⁾, modificata dalla decisione 2014/455/PESC del Consiglio⁽²⁾ e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio⁽³⁾, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 753/2014 del Consiglio⁽⁴⁾, concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che le persone che figurano nei suddetti allegati dovranno essere incluse nell'elenco di persone ed entità oggetto delle misure restrittive contemplate dalla decisione 2014/145/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. I motivi che hanno determinato la designazione di queste persone sono specificati alle pertinenti voci di tali allegati.

Si richiama l'attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 4 del regolamento).

Le persone interessate possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riassempimento della decisione che le include nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea
Segretariato generale
DG C 1C
Rue de la Loi 175
1048 Bruxelles
BELGIO

indirizzo di posta elettronica: sanctions@consilium.europa.eu.

⁽¹⁾ GUL 78 del 17.3.2014, pag. 16.

⁽²⁾ GUL 205 del 12.7.2014, pag. 25.

⁽³⁾ GUL 78 del 17.3.2014, pag. 6.

⁽⁴⁾ GUL 205 del 12.7.2014, pag. 7.

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma, e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

11 luglio 2014

(2014/C 222/04)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,3595	CAD	dollari canadesi	1,4466
JPY	yen giapponesi	137,75	HKD	dollari di Hong Kong	10,5363
DKK	corone danesi	7,4557	NZD	dollari neozelandesi	1,5417
GBP	sterline inglesi	0,79410	SGD	dollari di Singapore	1,6865
SEK	corone svedesi	9,2176	KRW	won sudcoreani	1 385,87
CHF	franchi svizzeri	1,2143	ZAR	rand sudafricani	14,5806
ISK	corone islandesi		CNY	renminbi Yuan cinese	8,4353
NOK	corone norvegesi	8,3770	HRK	kuna croata	7,6155
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	15 756,32
CZK	corone ceche	27,440	MYR	ringgit malese	4,3319
HUF	fiorini ungheresi	310,15	PHP	peso filippino	59,161
LTL	litas lituani	3,4528	RUB	rublo russo	46,4237
PLN	zloty polacchi	4,1427	THB	baht thailandese	43,715
RON	leu rumeni	4,4165	BRL	real brasiliano	3,0251
TRY	lire turche	2,8856	MXN	peso messicano	17,6718
AUD	dollari australiani	1,4463	INR	rupia indiana	81,5686

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad una rete europea di servizi per l'impiego, all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e ad una maggiore integrazione dei mercati del lavoro

(Il testo completo del presente parere è reperibile in EN, FR e DE sul sito web del GEPD www.edps.europa.eu)

(2014/C 222/05)

1. INTRODUZIONE

1.1. Consultazione del GEPD

1. Il 17 gennaio 2014 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad una rete europea di servizi per l'impiego, all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e ad una maggiore integrazione dei mercati del lavoro (in prosieguo «la proposta») ⁽¹⁾. La proposta è stata inviata dalla Commissione al GEPD per consultazione il giorno stesso.
2. Il GEPD si compiace di essere stato consultato in merito alla presente proposta prima della sua adozione e di aver avuto la possibilità di formulare osservazioni informali all'indirizzo della Commissione, molte delle quali sono state prese in considerazione da quest'ultima. Di conseguenza, le garanzie di protezione dei dati nel regolamento proposto sono state rafforzate. Si compiace altresì del fatto che nel preambolo della proposta sia stato inserito un riferimento alla consultazione del GEPD.

1.2. Obiettivo e ambito di applicazione della proposta

3. L'obiettivo della proposta consiste nel «migliorare l'accesso dei lavoratori ai servizi di sostegno alla mobilità lavorativa sul territorio dell'Unione, favorendo in tal modo la mobilità equa e facilitando l'accesso alle opportunità di occupazione in tutta l'Unione» ⁽²⁾.
4. La proposta mira a fornire un quadro giuridico riveduto e aggiornato per il funzionamento del portale della mobilità professionale EURES ⁽³⁾, attivo già da tempo. Le norme proposte cambieranno inoltre radicalmente l'attuale funzionamento del portale stesso.
5. Nel suo assetto attuale, il portale offre uno strumento che aiuta le persone in cerca di occupazione a trovare i datori di lavoro e viceversa in tutta l'UE direttamente tramite il portale, al pari di altri siti di ricerca di lavoro gestiti privatamente. I candidati possono registrarsi e rendere disponibili i propri CV sul portale. I potenziali datori di lavoro possono a loro volta accedere, consultare e compiere ricerche nel sito per trovare profili corrispondenti alle posizioni vacanti. Il portale per l'occupazione EURES è gestito dalla Commissione e ospitato su server della Commissione.
6. Le modifiche proposte includono misure che contribuiscono ad aumentare il numero di offerte di lavoro nonché la scelta di candidati disponibili su EURES. Esse migliorano, inoltre, le capacità del portale di mettere in contatto in modo automatizzato le domande e le offerte di lavoro.
7. A tal fine, l'attuale sistema di registrazione diretta dei CV e delle posizioni vacanti sarà sostituito/integrato da un sistema in cui i servizi pubblici per l'impiego e altri servizi «autorizzati» per l'occupazione (i cosiddetti «partner di EURES») renderanno disponibili tramite EURES un insieme limitato e selezionato di dati «corrispondenti» e codificati ottenuti dalle banche dati dei CV e delle offerte di lavoro.

⁽¹⁾ COM(2014) 6 final.

⁽²⁾ Sezione 1.1 della relazione.

⁽³⁾ V. <https://ec.europa.eu/eures/page/homepage?lang=it>

8. Per chiarire, tali informazioni includerebbero categorie di dati come la professione o la competenza in questione, il titolo di studio, le competenze linguistiche, la patente di guida, gli anni di esperienza lavorativa, il tipo di contratto (a tempo determinato o indeterminato) e il luogo di lavoro. I dati relativi al candidato (tratti dalle informazioni inserite nel CV) saranno resi disponibili a EURES solo dietro esplicito consenso dell'interessato.
9. L'elenco delle organizzazioni che inseriscono sistematicamente i dati nel sistema includerà non solo i «servizi pubblici per l'impiego degli Stati membri», ma anche altri partner di EURES «autorizzati». In altri termini: la partecipazione alla rete EURES è aperta a tutti i servizi per l'occupazione, pubblici o privati, che rispettino una serie di criteri minimi specifici (indicati nell'allegato 1 della proposta).
10. Si prevede che, grazie al suo strumento di messa in contatto, il regolamento consenta al portale EURES di «mettere efficacemente in contatto per via elettronica le offerte di lavoro e i CV di tutti gli Stati membri e provvedere a che abilità, competenze, qualifiche e professioni acquisite a livello nazionale e settoriale siano tradotte in tutte le lingue dell'UE e siano comprensibili a tutti»⁽¹⁾.
11. Qualsiasi partner di EURES può avviare la procedura di messa in contatto. Se tale procedura ha esito positivo, l'organizzazione che ne ha fatto richiesta riceve un elenco di profili di candidati corrispondenti⁽²⁾. Di norma, comunque, l'elenco non contiene i nomi, i CV completi né altri dati personali dei candidati interessati. Tali dati possono essere ottenuti, su richiesta, dal partner di EURES che ha reso i dati disponibili sul portale EURES⁽³⁾.

3. CONCLUSIONI

38. Nell'elaborazione della proposta, il GEPD apprezza l'attenta considerazione da parte della Commissione del diritto alla protezione dei dati personali. In particolare, la proposta richiede il consenso esplicito da parte dei lavoratori e tiene debitamente conto dei diritti degli interessati, incluso il diritto all'accesso e alla modifica dei propri dati. Inoltre la proposta non richiede né incoraggia in modo specifico il *web crawling* e a tal riguardo solleva anzi notevoli preoccupazioni in materia di protezione dei dati nella relazione.
39. Nel presente parere il GEPD raccomanda alcuni ulteriori miglioramenti:
 - si potrebbe aggiungere un considerando per spiegare cosa s'intende per articolazione del consenso ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3,
 - nell'articolo 15, paragrafo 3, dopo «le domande di lavoro e tutti i CV pubblicati sul portale EURES» si potrebbe aggiungere «conformemente all'articolo 14»,
 - l'articolo 17, paragrafo 4, dovrebbe fare riferimento all'«accesso alle informazioni» piuttosto che all'«accesso a informazioni generali»,
 - si potrebbe aggiungere una disposizione sostanziale o un considerando al progetto di regolamento, richiedendo che il principio della protezione dei dati sia applicato fin dalla fase di progettazione per lo sviluppo del portale EURES. Inoltre potrebbe essere utile fornire ulteriori orientamenti nelle disposizioni sostanziali o almeno nei considerando, come indicato nel presente parere,
 - il regolamento dovrebbe specificare in modo più dettagliato chi può avere accesso alla banca dati e con quali garanzie,

⁽¹⁾ Sezione 1.4 della relazione.

⁽²⁾ Come osservato nel paragrafo 8, i profili includeranno categorie di dati quali la professione o la competenza richiesta, il livello dei titoli di studio, le competenze linguistiche, la patente di guida, gli anni di esperienza lavorativa, il tipo di contratto (a tempo determinato o indeterminato) e il luogo di lavoro e saranno accessibili nel portale EURES.

⁽³⁾ Ciò premesso, ne deriva che i candidati possono anche decidere di rendere disponibili i loro CV per intero sul portale. Inoltre possono anche aggiungere informazioni in un campo di testo libero per accompagnare le informazioni standard codificate che appaiono nei risultati quando si utilizza lo strumento di messa in contatto.

- nel testo del regolamento dovrebbe essere ulteriormente chiarito il funzionamento della messa in contatto automatizzata. In ogni caso, il regolamento dovrebbe specificare che — a meno che un lavoratore non scelga di rendere disponibile l'intero CV su EURES — coloro che effettuano ricerche sul portale EURES non hanno accesso diretto ai nomi, ai CV o a qualsiasi altro dato personale direttamente identificabile dei richiedenti, ma solo all'elenco contenente un insieme limitato e selezionato di dati «corrispondenti» e codificati ottenuti dalle banche dati dei CV,
- infine lo scopo del trattamento dei dati e i loro ulteriori utilizzi ammessi dovrebbero essere specificati chiaramente nel regolamento proposto.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2014

Giovanni BUTTARELLI

Garante europeo aggiunto della protezione dei dati

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

COMMISSIONE EUROPEA

Invito a presentare proposte per la creazione del quadro di partenariato SESAR del programma di lavoro pluriennale 2014 destinato all'assistenza finanziaria nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa (CEF) — settore dei trasporti per il periodo 2014-2020

(2014/C 222/06)

La direzione generale della Mobilità e dei trasporti della Commissione europea pubblica un invito a presentare proposte al fine della creazione del quadro di partenariato SESAR, della selezione, conformemente al regolamento (UE) n. 409/2013, del gestore della realizzazione e dell'attribuzione di una sovvenzione all'azione di sostegno al programma per i compiti del gestore della realizzazione in conformità delle priorità e degli obiettivi definiti nel programma di lavoro pluriennale del CEF⁽¹⁾.

Il termine ultimo per l'inoltro delle proposte è il **15 ottobre 2014**.

Il testo completo dell'invito a presentare proposte è disponibile all'indirizzo:

http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/grants/2014-sesar-deployment_en.htm

⁽¹⁾ C(2014) 1921 final del 26.3.2014.

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.7329 — SARIA/Teeuwissen/Jagero II)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/C 222/07)

1. In data 1° luglio 2014 è pervenuta alla Commissione europea la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio⁽¹⁾. Con tale operazione l'impresa SARIA SE & Co. KG («SARIA», Germania), attraverso la sua controllata al 100 % SARIA International GmbH («SARIA International», Germania), entrambe appartenenti a Rethmann SE & Co. KG («gruppo Rethmann», Germania), acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo delle imprese Teeuwissen Holding B.V. (Teeuwissen, Paesi Bassi) e Jagero Holding II, S.L. («Jagero», Spagna) mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono:

- SARIA: raccolta e trasformazione di sottoprodotti animali in farine proteiche e grassi; raccolta e trasformazione di residui alimentari da utilizzare come materiale per la produzione di biogas,
- Teeuwissen: produzione di budelli; acquisto e lavorazione di sottoprodotti della macellazione destinati a diversi settori industriali,
- Jagero: holding proprietaria di imprese che operano nella produzione di budelli e nella lavorazione di sottoprodotti della macellazione destinati a diversi settori industriali.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione europea ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione europea invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione europea entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 2964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7329 — SARIA/Teeuwissen/Jagero II, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.7308 — Atos/Bull)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2014/C 222/08)

1. In data 3 luglio 2014 è pervenuta alla Commissione europea la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione l'impresa Atos S.E. («Atos», Francia) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'insieme dell'impresa Bull SA («Bull», Francia) mediante offerta pubblica annunciata il 26 maggio 2014.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono:

— Atos: servizi informatici,

— Bull: servizi informatici e hardware.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7308 — Atos/Bull, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.7325 — ICG/KIRKBI/Minimax Viking Group)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2014/C 222/09)

1. In data 3 luglio 2014 è pervenuta alla Commissione europea la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione le imprese Intermediate Capital Group plc («ICG», Regno Unito) e KIRKBI A/S KG («KIRKBI», Danimarca) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell'impresa Minimax Viking GmbH («MVG», Germania) mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono:

- ICG: opera nella strutturazione e nella fornitura di finanziamenti mezzanino, leveraged credit e partecipazioni di minoranza,
- KIRKBI: holding e società d'investimento della famiglia Kirk Kristiansen,
- MVG: opera nella produzione e nella fornitura di impianti di spegnimento degli incendi e dei relativi sistemi di rilevazione e controllo, nonché nell'integrazione di tali sistemi per i settori industriale, energetico e commerciale. Opera anche nella produzione e nella fornitura di estintori portatili nonché nella fornitura e nell'installazione di attrezzature per veicoli antincendio.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione europea ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione europea invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione europea entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7325 — ICG/KIRKBI/Minimax Viking Group, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

RETTIFICHE

Rettifica della decisione del consiglio di amministrazione dell'Europol, del 18 aprile 2014, che modifica la decisione del consiglio di amministrazione dell'Europol del 16 novembre 1999 che adotta le condizioni e le procedure stabilite dall'Europol riguardanti l'imposta sugli stipendi e sugli emolumenti versati al personale dell'Europol a profitto dell'Europol

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 211 del 5 luglio 2014)

(2014/C 222/10)

A pagina 10, la nota a piè di pagina n. 7 è sostituita dal testo seguente:

«Comunicazione sull'adeguamento degli stipendi di base e delle indennità applicabile al personale dell'Europol soggetto allo statuto del personale Europol ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 5, della decisione del Consiglio con effetto dal 1° luglio 2009 e dal 1° luglio 2010 (cfr. pagina 15 della presente Gazzetta ufficiale).»

Rettifica della decisione del consiglio di amministrazione dell'Europol, del 18 aprile 2014, che modifica la decisione del consiglio di amministrazione dell'Europol del 16 novembre 1999 che adotta le condizioni e le procedure stabilite dall'Europol riguardanti l'imposta sugli stipendi e sugli emolumenti versati al personale dell'Europol a profitto dell'Europol

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 211 del 5 luglio 2014)

(2014/C 222/11)

A pagina 13, la nota a piè di pagina n. 6 è sostituita dal testo seguente:

«Comunicazione sull'adeguamento degli stipendi di base e delle indennità applicabile al personale dell'Europol soggetto allo statuto del personale Europol ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 5, della decisione del Consiglio con effetto dal 1° luglio 2009 e dal 1° luglio 2010 (cfr. pagina 15 della presente Gazzetta ufficiale).»

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT